



Ordinanza municipale concernente

- **i giorni, gli orari, i luoghi e le modalità per la raccolta dei rifiuti**
- **le tasse da prelevare per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti vegetali**

IL MUNICIPIO DI LOSONE

visti gli artt. 107, 145 e segg e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e 24 del relativo Regolamento di applicazione, il Regolamento comunale per il servizio di raccolta e lo smaltimento dei rifiuti del 16 settembre 2008 e i successivi aggiornamenti, la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983,

d e c r e t a:

TITOLO I Norme generali

Art. 1 Giorni, orari, luoghi e modalità di raccolta

- ¹ I giorni, gli orari, i luoghi e le modalità per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, scarti vegetali, carta, cartoni, rifiuti speciali, tessili, ingombranti e materiali recuperabili sono stabiliti come dal calendario annuale del Comune di Losone distribuito a tutti i fuochi.
- ² Tutti i rifiuti soggetti alla raccolta differenziata devono essere inseriti negli appositi contenitori ubicati nei punti di raccolta del comprensorio comunale. L'uso dei centri di raccolta è vietato tra le ore 19.00 e le ore 08.00, tra le ore 12.00 e le ore 13.00, come pure al sabato prima delle ore 09.00, la domenica e negli altri giorni festivi infrasettimanali.
- ³ I sacchi ufficiali del Comune di Losone contenenti rifiuti solidi urbani devono essere depositati nei luoghi di raccolta indicati con il punto verde o negli appositi cassonetti.

TITOLO II Ecocentro Zandone e Centro di raccolta Canaa

Art. 2 Rifiuti ammessi

- ¹ Presso l'Ecocentro Zandone è ammesso il deposito di rifiuti ingombranti, apparecchi elettrici ed elettronici, tessili e materiali recuperabili indicati nel calendario.
 - a) Sono ammessi i rifiuti ingombranti provenienti dalle economie domestiche, nonché quelli provenienti dalle aziende e dai commerci purché per quantità, qualità, dimensioni

7.4.1 Ordinanza raccolta di rifiuti urbani e vegetali

e peso possano essere comparabili a rifiuti ingombranti provenienti dalle economie domestiche.

- b) La consegna degli apparecchi elettrici ed elettronici soggiace all'Ordinanza federale concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 20.10.2021 (ORSAE).

² Presso il Centro di raccolta Canaa è ammesso il deposito di carta e cartone, tessuti e materiali recuperabili indicati nel calendario.

Art. 3 Giorni e orari

¹ La consegna dei rifiuti presso l'Ecocentro Zandone e presso il Centro di raccolta Canaa è ammessa nei giorni e orari stabiliti sul calendario annuale.

Eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito del Comune di Losone (www.losone.ch).

² Nei giorni festivi, il 24 e il 31 dicembre, l'Ecocentro Zandone e il Centro di raccolta Canaa rimangono chiusi.

Art. 4 Utenza

¹ L'utilizzo dell'Ecocentro Zandone e del Centro di raccolta Canaa è riservato alle persone residenti e alle aziende con sede a Losone.

² A richiesta dell'operatore addetto al controllo, l'utente deve documentare la propria identità tramite un documento di legittimazione (passaporto, carta d'identità, patente).

³ Consegne effettuate per mezzo di ditte specializzate o terzi devono avvenire alla presenza dell'avente diritto al deposito o previo presentazione di un'autorizzazione scritta precedentemente vidimata dal servizio comunale preposto (Ufficio tecnico).

Art. 5 Modalità di consegna

¹ Tutti i tipi di rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori seguendo le indicazioni dell'operatore addetto al controllo.

² Per quantitativi di rifiuti rilevanti (superiori al metro cubo) occorre richiedere preventivamente l'autorizzazione all'Ufficio tecnico comunale.

TITOLO III Raccolte settimanali

Art. 6 Rifiuti solidi urbani

¹ I rifiuti solidi urbani vanno deposti nei sacchi ufficiali del Comune di Losone di colore blu oppure direttamente in un contenitore privato chiuso mediante apposito braccialetto.

² I sacchi ufficiali depositati nei luoghi di raccolta indicati con il punto verde non vanno esposti prima delle ore 19.00 del giorno precedente e non dopo le ore 06.00 del giorno del servizio di raccolta.

Art. 7 Scarti vegetali

¹ Gli scarti vegetali vanno deposti negli appositi contenitori muniti dell'etichetta comprovante l'annuale pagamento della relativa tassa, oppure vanno legati in fascine e depositati nei luoghi di raccolta indicati con il punto verde non prima delle ore 19.00 del giorno precedente e non dopo le ore 06.00 del giorno del servizio di raccolta.

- ² Le fascine, della lunghezza massima di 120 cm e del diametro massimo di 30 cm, devono essere convenientemente avvolte con lacci biodegradabili (corda) e munite dell'apposito contrassegno.
- ³ La consegna di scarti vegetali è anche possibile giornalmente direttamente presso l'assuntore del servizio di raccolta ubicato nei pressi dell'Ecocentro allo Zandone ed è sottoposta a tassa.

Art. 8 Carta e cartone

- ¹ Carta e cartone piegati, ben legati o esposti in sacchi di carta vanno depositati accanto ai contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) o nei luoghi di raccolta indicati con il punto verde non prima delle ore 19.00 del giorno precedente e non dopo le ore 06.00 del giorno del servizio di raccolta.
È consigliata l'esposizione in contenitori regolamentari di colore giallo.
- ² La consegna di carta e cartone è anche possibile presso il Centro di raccolta Canaa durante gli orari di apertura.

TITOLO IV**Tasse****Art. 9 Principio**

- ¹ Per la copertura delle spese relative al servizio di raccolta, di separazione e di smaltimento dei rifiuti su tutto il territorio comunale, il Comune preleva una tassa annua composta da una tassa base e da una tassa proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta.
- ² La tassa proporzionale alla quantità di rifiuti è calcolata mediante il sistema a volume (tassa sul sacco).
- ³ Per gli scarti vegetali è prelevata una tassa come segue:
 - tassa annua per tipo di contenitore,
 - contrassegno per le fascine.

Art. 10 Tassa base (Art. 14 R)

- ¹ Per la copertura dei costi fissi (ammortamento e manutenzione delle infrastrutture, spese amministrative) e quelli dovuti alla raccolta differenziata dei rifiuti (esclusi rifiuti vegetali) è prelevata una tassa base composta da una tassa minima uguale per ogni categoria di utente e da una tassa individuale determinata secondo il criterio di abitante o abitante equivalente.
- ² La tassa minima è stabilita in Fr. 75.-- annui (IVA esclusa).
- ³ La tassa individuale per abitante o abitante equivalente è stabilita in Fr. 27.-- annui (IVA esclusa), ritenuti i seguenti criteri:
 - a) Economia domestica:
 - residenza primaria: ogni persona = 1 abitante
 - residenze secondarie: ogni posto letto = 1 abitante equivalenteIn caso di residenza primaria e secondaria nel Comune, è prelevata unicamente la tassa per la residenza primaria.
 - b) Affittacamere, esercizi pubblici e campeggi:
 - ogni posto a sedere interno o esterno o posto letto (la media di tutti i posti) = 1 abitante equivalente
 - ogni posto tenda o camper = 2 abitanti equivalenti
 - roulotte fisse: ogni posto letto = 1 abitante equivalente.

7.4.1 Ordinanza raccolta di rifiuti urbani e vegetali

- c) Attività economiche: uffici, commerci, aziende, ditte, negozi, amministrazioni, artigiani, ...:
ogni unità lavorativa o frazione di essa = 1 abitante equivalente,
ritenuto il minimo di un'unità lavorativa per ogni attività economica.
Le unità lavorative sono calcolate sommando le percentuali del tempo di lavoro di tutti i dipendenti di un'attività economica.
- d) Depositi e magazzini a sé stanti
- fino a 100 mq di superficie utile = 10 abitanti equivalenti
 - per ogni 50 mq di superficie utile in più = 10 abitanti equivalenti
- ⁴ La tassa base viene di principio determinata annualmente in base alla situazione esistente al 30 novembre di ogni anno. In caso di prelievo della tassa *pro rata temporis*, la stessa è determinata in funzione della situazione esistente al momento dell'evento che genera il calcolo pro rata.

Art. 11 Tassa sul sacco (Art. 15 R)

¹ Per coprire i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è prelevata la seguente tassa (IVA e spese incluse):

| | | |
|--|-----|-------|
| - sacchetto 17 litri | Fr. | 0.60 |
| - sacchetto 35 litri | Fr. | 1.10 |
| - sacchetto 60 litri | Fr. | 1.70 |
| - sacchetto 110 litri | Fr. | 3.00 |
| - braccialetto per contenitori 800 litri | Fr. | 22.00 |

² Sacchi e braccialetti possono essere acquistati presso i rivenditori autorizzati.

³ Previo richiesta alla Cancelleria comunale, per ogni bambino di età inferiore ai 2 anni compiuti o per adulti o invalidi con problemi di incontinenza (certificati da un medico) sono consegnati gratuitamente 50 sacchetti ufficiali da 17 litri all'anno.

Art. 12 Tassa per scarti vegetali (Art. 14-15 R)

Per la copertura dei costi dovuti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti vegetali sono prelevate le seguenti tasse (IVA inclusa):

| | | |
|--|-----|--------|
| - tassa annuale per contenitore da 120 litri | Fr. | 110.00 |
| - tassa annuale per contenitore da 240 litri | Fr. | 200.00 |
| - tassa annuale per contenitore da 660/770 litri | Fr. | 600.00 |
| - contrassegno per fascine | Fr. | 2.00 |

TITOLO V Disposizioni finali

Art. 13 Entrata in vigore e abrogazione

La presente ordinanza entra in vigore il 01.01.2023 e abroga ogni precedente disposizione in materia.

IL MUNICIPIO

* * *

Approvata dal Municipio con ris. no. 2183 del 10 ottobre 2022.

Pubblicata all'albo comunale a norma degli art. 192 LOC dal 14 ottobre al 14 novembre 2022 compresi.

Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.